



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Treviso

SEZIONE TERZA

in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Cambi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al R.G. n. 7613/2018 promosso da

..... s. (.....) 3) in persona

DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE DELLO STABILE DENOMINATO (.....) elettivamente domiciliata in VIA S. AGOSTINO, 47 31100 TREVISO, presso lo studio dell'avv. MARCON MONICA dalla quale è rappresentata e difesa, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

- attrice opponente

contro:

..... in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in T..... presso lo studio degli avv.ti NORCIO LAURA e VALENTIN FRANCESCO, dai quali è rappresentata e difesa, come da procura alle liti rilasciata in foglio separato e allegata al ricorso per ingiunzione;

- convenuta opposta

nonché nei confronti di:

COMUNE DI TREVISO (c.f.: 80007310263), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Mario Conte (c.f.: CNTMRA79L20L407S), elettivamente domiciliato in VIA MUNICIPIO 16, PALAZZO CA' SUGANA, TREVISO, presso lo studio degli avv.ti CONIGLIONE ANTONELLO e DE PIAZZI GIAMPAOLO, dai quali è rappresentato e difeso, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di costituzione



domanda di indennizzo da ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.

Nell'atto di citazione in opposizione, i titoli della domanda sottesa alla chiamata sono, all'evidenza, quelli pocanzi esaminati, ossia la pretesa di far valere nei confronti del Comune l'obbligo di supporto per le quote dei condomini morosi e delle unità sfitte previsto dall'art. 7 del Regolamento e quella di "ribaltare" sulla proprietà pubblica il debito improvvidamente assunto dal l'ammodernamento della centrale termica.

Difetta del tutto, nell'atto introduttivo del giudizio, l'allegazione dei fatti costitutivi dell'azione generale d'arricchimento, evocata dal patrocinio del comune, quale ipotetica qualificazione giuridica della domanda svolta dalla chiamante, al solo fine di eccepire la prescrizione (cfr. pag. 15 e ss. comparsa costituzione Comune di Treviso), qualificazione che, tuttavia, si scontra sul chiaro contenuto assertivo dell'atto di citazione di parte opponente, delle *causae petendi* ivi espresse e del tenore delle conclusioni sopra trascritte.

Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza nei rispettivi rapporti processuali. Segnatamente, la soccombenza reciproca (da individuare nell'accoglimento solo parziale della originaria domanda monitoria) giustifica la compensazione tra opponente e opposta; quest'ultima avrà diritto di ripetere le spese di giudizio nei confronti della iti dei parametri medi liquidabili per la domanda di garanzia accolta, mentre dovrà rifondere le spese di costituzione del Comune, essendo rimasta rispetto alle domande svolte nei confronti dell'ente, totalmente soccombente.

p.q.m.

il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2372/2018 pronunciato dall'intestato tribunale, condannando l'Autogestione degli assegnatari di alloggi di edilizia popolare dello stabile denominato ".....o" sito in Treviso, pagamento in favore di p.a. dell'importo di € 52.062,72, oltre ad interessi legali ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo;
2. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte opponente,



dichiara tenuta _____ a tenere
indenne l'Autogestione degli assegnatari di alloggi di edilizia popolare dello stabile
denominato "_____ " sito in Treviso, _____ ito
di cui al capo che precede sino alla concorrenza dell'importo di € 15.950,91;
3. rigetta ogni domanda di parte opponente nei confronti del Comune di Treviso;
4. compensa integralmente le spese di lite tra l'Autogestione degli assegnatari di
alloggi di edilizia popolare dello stabile denominato "_____ lo" sito
in Treviso, _____
5. condanna _____ a rifondere le
spese in favore dell'Autogestione degli assegnatari di alloggi di edilizia popolare dello
stabile denominato "_____
spese del presente giudizio che si liquidano in € 4.835,00 per compenso professionale,
oltre a spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge;
6. condanna l'Autogestione degli assegnatari di alloggi di edilizia popolare dello
stabile denominato _____
alla rifusione in favore del Comune di Treviso, delle spese del presente giudizio che si
liquidano in € 7.795,00 per compenso professionale, oltre a spese generali al 15%,
IVA (se dovuta) e CPA come per legge;
Così deciso in Treviso, 06/09/2021 .

Il giudice

Dott. Andrea Valerio Cambi

